

R.G. 572/2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:

dott. Filippo Labellarte Presidente
dott. Vittorio Gaeta Consigliere rel.
dott.ssa Maria Mitola Consigliere

ha pronunciato nel procedimento n. 572/17 R.G. la seguente

SENTENZA

sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Bari del 26.1.2017

in causa 12412/15 R.G., proposto da:

n. Guinea

APPELLANTE

contro

**Ministero dell'Interno e Commissione Territoriale per il riconoscimento della
protezione internazionale di Foggia** (Avv.ra Distr. Stato di Bari)

APPELLATO

e nei confronti di

Procuratore Gen. presso questa Corte (intervenuto con la dott.ssa Ada Congedo)

PARTE NECESSARIA

FATTO E DIRITTO

Il cittadino guineano chiese al Tribunale di Bari la protezione internazionale, a lui negata con decisione 6.8.2015 della competente Commissione, o in subordine la protezione umanitaria.

All'esito di rito sommario, il Tribunale rigettò la domanda, compensando le spese processuali e revocando l'ammissione al gratuito patrocinio.

Ha appellato chiedendo l'accoglimento della domanda originaria. Resistono il P.G. e il Ministero.



Alla Commissione territoriale il richiedente dichiarò che nel suo Paese coadiuvava la madre in attività di assistenza al parto e di infibulazione. La morte di due giovani donne durante un'operazione di infibulazione aveva provocato la reazione dei parenti, che avevano picchiato la madre, poi arrestata dalla polizia. Secondo un amico, i parenti delle vittime lo volevano uccidere.

Secondo il Tribunale, tale racconto è inverosimile, in quanto le mutilazioni genitali femminili (MFG) avvengono con il consenso dei parenti della vittima, e comunque irrilevante, atteso che oggi gli Stati africani combattono questa pratica antiigienica e umiliante, i cui autori non meritano protezione. La situazione attuale della Guinea, poi, non è di conflitto armato interno rilevante per la protezione sussidiaria.

Nei motivi, l'appellante nega di avere collaborato alle MFG, in quanto il suo compito era solo quello di andare nella foresta per procurare quanto necessario per preparare le medicine tradizionali in ausilio alla madre; ricorda il timore di essere arrestato come la madre nonostante la giovanissima età nonché il timore di aggressione dei parenti delle vittime, comunque adirati per le complicazioni dell'infibulazione; ricorda la difficile situazione dei diritti umani in Guinea; deduce ai fini della protezione umanitaria la sopravvenuta integrazione nel contesto italiano.

La Corte non dubita del racconto di essendo plausibile che i parenti delle vittime, pur consenzienti alle MGF, abbiano ritenuto la madre del richiedente responsabile della sua cattiva esecuzione e cercato di vendicarsi. Anche le cronache del nostro Paese attestano episodi nei quali dei pazienti o loro parenti cercano di “punire” fisicamente i sanitari ritenuti, a torto o a ragione, responsabili di *malpractice* relativa a interventi chirurgici espressamente richiesti, o comunque consentiti.

Ciò premesso, è indubbio che l'appellante avrebbe potuto evitare le eventuali ritorsioni



chiedendo la protezione delle forze dell'ordine. La possibilità che tale protezione si realizzasse mediante il suo arresto (essendo evidente il suo sistematico concorso nelle attività criminose della madre, noto ai parenti delle vittime) non integra rischio di persecuzione, se si considerano le espressioni adoperate davanti alla Commissione: *“I parenti delle vittime si sono recati a casa mia per vendicarsi e hanno picchiato fortemente mia madre, ma per fortuna è intervenuta la Polizia per difenderla dall'aggressione e arrestarla e riportarla in carcere”*. Il doveroso arresto per la pratica vietata, quindi, sarebbe stato *una fortuna* non solo per la madre, ma per l'appellante stesso nel caso di prosecuzione delle minacce. Tanto inoltre induce a escludere ogni concreta rilevanza alle pretese violazioni dei diritti umani in Guinea, potendo presumersi un atteggiamento non vessatorio delle forze di polizia nel contrastare delle pratiche riprovevoli ma ancora molto diffuse e socialmente approvate, che in Guinea riguardano il 97 % delle donne secondo <https://www.unicef.ch/it/come-aiutiamo/programme/lotta-alle-mutilazione-genitali-femminili>.

E' appena il caso di rilevare, poi, che l'ordinamento non può riconoscere lo *status* di rifugiato/a da un lato alla straniera che rischi di essere sottoposta a MGF (come di regola avviene), e dall'altro a coloro che sistematicamente svolgano tali pratiche, pretendendo anche di sottrarsi al doveroso contrasto delle forze dell'ordine.

Ad ogni modo la Guinea, che non presenta situazioni di conflitto armato interno, secondo l'avviso 11.10.2017 http://www.viaggiareassicuri.it/paesi/dettaglio/guinea.html?no_cache=1 *“condivide con la più parte del resto del mondo il rischio di poter essere esposto ad azioni legate a fenomeni di terrorismo internazionale”* e quindi non presenta alcuna situazione specifica ai fini della protezione sussidiaria.

Infine la recente stipula in data 4.1.2017 di un contratto di lavoro subordinato non



dimostra di per sé sola un grado di integrazione nel contesto italiana, tale da far ritenere che il rientro in patria determinerebbe uno sradicamento fonte di grave e specifica vulnerabilità, rilevante ai fini della protezione umanitaria.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Non risultando il gratuito patrocinio (che comunque andrebbe revocato, attesa l'evidente malafede o almeno colpa grave di _____ è dovuto l'ulteriore importo per contributo unificato, *ex art. 13 co. 1-quater D.P.R. 115/02.*

P.Q.M.

rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata; condanna _____ a rifondere le spese processuali al Ministero dell'Interno, che liquida in € 1.888,50 per compensi, oltre a Iva, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %.; dichiara _____ tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.

Così deciso in Bari il 28.11.2017

IL CASO.it

Il Consigliere est.

Il Presidente

dott. Vittorio Gaeta

dott. Filippo Labellarte

